

Testo a fronte



Legge regionale 23 aprile 2021, n. 5

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio

Progetto di legge n. 124/11^

Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)

Agosto 2021

<p style="text-align: center;">Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9</p> <p>Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio</p>	<p style="text-align: center;">Progetto di legge n. 124/11[^]</p> <p>"Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio)"</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano faunistico-venatorio)</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.</p> <p>4 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano faunistico-venatorio)</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.</p> <p>4 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.</p> <p>4 ter. In attuazione dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione verranno adottate in conseguenza della</p>

	<p>eventuale variazione dell'indice di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia rimessa, con periodicità quinquennale, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.</p>
--	---